

DELIBERA N. 112/2022/Corecom Toscana

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

**xxxxx /Wind Tre (Very Mobile)
(GU14/389780/2021)**

Il Corecom della Regione Toscana

NELLA riunione del 13 luglio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, in particolare l’art. 30, e il “*Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni*” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

VISTA la “*Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018”, e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);

VISTA la Delibera n. 374/21/CONS recante: *“Proroga dell’Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle regioni e province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni”*.

VISTO il Decreto del Segretario generale n. 106 del 25 febbraio 2021 avente per oggetto *“Assetto organizzativo del Consiglio regionale XI Legislatura”* con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Cinzia Guerrini l’incarico di responsabile del *“Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia”*, con decorrenza 1° marzo 2021;

VISTA l’istanza dell’utente xxxxx, del 05/02/2021 acquisita con protocollo n. 0063597 del 05/02/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

La parte istante, titolare del contratto residenziale codice cliente n. 1.1641xxxx sull’utenza fissa n. 0574 182xxxx con l’operatore Wind Tre (Very Mobile) di seguito, per brevità, Wind Tre, lamenta la ritardata lavorazione della disdetta contrattuale e la mancata risposta al reclamo.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e nella documentazione in atti, l’istante ha dichiarato quanto segue:

- il 14 aprile 2020 inviava *“la richiesta di disdetta del contratto, tramite raccomandata A/R”*;
- continuava *“però a ricevere fatture mensili da parte di Wind”*;
- l’8 giugno 2020 inviava reclamo via PEC all’operatore *“ribadendo la volontà di chiudere il contratto alla data del 14 aprile, senza ulteriori oneri, e rendendosi disponibile a restituire il modem”*;
- il 9 giugno 2020 riceveva una PEC con la quale l’operatore comunicava che non era stato possibile dar seguito alla richiesta in quanto *“la disdetta non era leggibile”*;
- il 29 giugno 2020 provvedeva a inviare di nuovo all’operatore, via PEC, la richiesta di disdetta del 14 aprile 2020;
- *“Wind ha proseguito ad emettere fatture ed ha passato la pratica al recupero crediti, senza dare poi alcun riscontro”*.

In data 2 febbraio 2021 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Wind Tre tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha richiesto quanto segue:

- i) *“lo storno delle fatture, a partire dal 14 aprile scorso”;*
- ii) *“l'indennizzo per non aver dato riscontro al reclamo”;*
- iii) *“il blocco immediato dell'agenzia di recupero crediti”.*

2. La posizione dell'operatore.

L'operatore Wind Tre, nell'ambito del contraddittorio, ha depositato in data 26 marzo 2021 memoria difensiva con allegata documentazione nella quale, dopo aver riportato i fatti e le richieste oggetto di istanza, ha ricostruito in premessa la vicenda contrattuale e ha contestato quanto dedotto dalla parte istante come di seguito esposto.

L'operatore ha in primo luogo affermato che, a seguito di *vocal order* del 3 aprile 2019 per l'attivazione dell'offerta “Wind Internet 200” con tecnologia Fibra e modem incluso in vendita abbinata per 48 mesi, il 6 aprile 2019 veniva consegnato il modem e l'11 aprile 2019 veniva attivato l'accesso Fibra FTTC VULA. L'operatore ha precisato che l'utenza oggetto di doglianza risultava attiva già dal 16 aprile 2010 e che era stata disattivata sui propri sistemi il 30 luglio 2020 come da richiesta di parte istante.

Ricostruzione della vicenda contrattuale

L'operatore ha sostenuto di aver provveduto a disattivare in ritardo l'utenza n. 0574 182xxxx in quanto, a seguito del reclamo dell'8 giugno 2020 nel quale la parte istante ribadiva la volontà, già espressa con precedente raccomandata, di disdire il contratto, *“accertata in un primo momento la non leggibilità circa il timbro della ricevuta di ritorno della raccomandata in questione (...) solo in un secondo momento, a seguito di documentazione conforme pervenuta con pec del 29/06/2020, provvedeva a creare ordine di disattivazione della linea n. 05741823128 che, secondo quanto previsto dalle stesse Condizioni generali di Contratto (...), cessava sui propri sistemi in data 30/07/2020”.*

L'operatore ha precisato di aver emesso in data 25 gennaio 2021 *“le note di credito n. 913385686, n. 913385687 e n. 913385688 (...) a storno parziale delle fatture n. W2013486647 del 12/05/2020, n. W2016571920 del 12/06/2020 e n. W2019624093 del 12/07/2020”* e di aver predisposto un accredito di euro 100,00 in data 28 gennaio 2021 *“quale indennizzo massimo previsto da Carta dei Servizi (...) per il mancato riscontro al reclamo pervenuto in data 08/06/2020”* precisando che *“[t]ale accredito veniva compensato sulla fatturazione rimasta insoluta”.* L'operatore ha quindi sostenuto che *“[a]vendo (...) già predisposto l'importo suddetto, nessuna ulteriore somma è dovuta, e su tale punto dovrà quindi essere dichiarata la cessata materia del contendere”* e che *“l'emissione delle note di credito delegittima la richiesta di indennizzi per mancata risposta al reclamo, formulate da parte istante per comportamento “concludente” del Gestore”* e ha

richiamato varie delibere Corecom e dell’Autorità a sostegno della propria posizione.

L’operatore ha infine affermato che “[l]a disattivazione anticipata della linea n. 0574182xxxx intervenuta su espressa volontà da parte della signora xxxx, comportava l’emissione della fattura n. W2028912656 del 12/10/2020 (...) relativa ai Costi di cessazione e alle Rate del Modem, conformemente a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto”.

L’operatore ha quindi concluso sostenendo la correttezza del proprio operato che è risultato conforme alle Condizioni Generali di Contratto sottoscritte dalla parte istante e, di conseguenza, ha ritenuto dovuto l’importo residuo a carico dell’istante pari a euro 278,18, per il quale, peraltro, in sede conciliativa, aveva proposto il relativo storno non accettato dalla controparte la quale richiedeva ulteriori indennizzi.

Nel diritto

L’operatore, “per mera completezza difensiva” ha richiamato l’articolo 6 delle Condizioni Generali di Contratto nel quale è previsto che “[p]er la fornitura dei Servizi, WIND venderà al Cliente i Prodotti, con pagamento del corrispettivo dilazionato in rate senza interessi. Tali Prodotti si distinguono in modem o router” con “dilazione di pagamento dei Prodotti (...) pari a 48 rinnovi” e che “[i]n caso di recesso da parte del Cliente o risoluzione del Contratto, il Cliente sarà tenuto al pagamento, in un’unica soluzione, di tutte le restanti rate dovute, inclusa l’eventuale rata finale.” Nel medesimo articolo si precisa che “[t]utti i Prodotti saranno venduti con riserva di proprietà a favore di WIND fino all’integrale pagamento del prezzo, ai sensi dell’art. 1523 del Codice Civile”.

L’operatore ha inoltre sostenuto che “[r]elativamente ai costi di disattivazione pari a euro 65 presente in fattura oggetto di doglianza (...) gli stessi sono dovuti conformemente all’art. 1 della legge 40/2007 (c.d. decreto “Bersani”)” e che “[a]nche le “Linee Guida della Direzione Tutela dei Consumatori esplicative per l’attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all’art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge”, prevedono che gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli “giustificati” da “costi” degli operatori. In particolare, come previsto anche in “I diritti dei consumatori nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica” di AGCom, i costi che “l’operatore può richiedere in sede di recesso anticipato sono soltanto quelli strettamente connessi alle attività necessarie alla lavorazione del recesso”. Al riguardo, l’operatore ha richiamato la competenza riconosciuta dalla stessa fonte legislativa all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in merito alla vigilanza sull’attuazione della suddetta normativa e sulle relative modalità e ha sostenuto che “i costi di disattivazione applicati all’istante sono dovuti in base a quanto previsto dall’art. 1 della Legge Bersani oltre che conformi con quanto sancito a livello di norma primaria in quanto sottoposti ad attenta analisi di vigilanza da parte dell’Autorità

chiamata dalla stessa Legge a vigilare ossia l'AGCom."

L'operatore, sempre in merito ai costi di disattivazione, ha richiamato l'articolo 15 delle Condizioni Generali di Contratto nel quale è statuito che “[n]el caso in cui il Cliente receda, anche tramite un terzo operatore, gli verrà addebitato un importo commisurato ai costi di disattivazione sostenuti da Infostrada come previsto dall'art.1 comma 3 del D.Lgs. 7/2007, quantificati come di seguito indicato:(...) Nel caso in cui la richiesta implichi la cessazione del servizio senza riattivazione con altri: - 65,00 euro per servizio attivo sulla rete Infostrada; - 65,00 euro nel caso di cessazione contestuale del servizio voce ed ADSL, anche in tecnologia VoIP, o del solo servizio ADSL in interconnessione (rete di accesso Telecom Italia), non attivi su rete Infostrada” e ha specificato che “nel momento in cui l'istante ha firmato la proposta di contratto WIND ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli art 1341 e 1342 cod. civ., di approvare specificamente le clausole delle “Condizioni generali di contratto” e tutti gli Allegati”.

In relazione alla posizione contabile della parte istante, l'operatore ha affermato che “[l]'istante attualmente ha una posizione amministrativa aperta nei confronti di Wind Tre S.p.A. della somma complessiva di 278,18 di cui si richiede il pagamento”.

L'operatore ha concluso con la richiesta di “rigettare tutte le domande proposte dall'istante perché del tutto infondate in fatto ed in diritto, in subordine, ex art. 1241 cc e ss, operare eventuale compensazione tra le relative poste debito/credito, poiché trattasi, per le somme insolute indicate, di credito certo, liquido ed esigibile e dunque compensabile”.

3. Replica dell'istante

La parte istante, nell'ambito del contraddittorio, il 27 marzo 2021 ha depositato una nota di replica, con documentazione allegata, con cui ha riscontrato le memorie difensive prodotte dal gestore precisando quanto segue.

La parte istante ha evidenziato che la ricevuta di consegna della raccomandata A/R del 14 aprile 2020, con la quale era stata richiesta la disdetta del contratto, “è stata ritirata dal delegato di Wind in data 17 aprile e che tale documento è stato nuovamente inviato a Wind, perfettamente leggibile, lo scorso 29 giugno, mediante pec, pertanto la fatturazione sarebbe dovuta cessare in tal data e non in data 30 luglio”.

La parte istante ha inoltre sostenuto che il reclamo inviato all'operatore l'8 giugno 2020, con il quale ribadiva “la volontà di chiudere il contratto alla data del 14 aprile, senza ulteriori oneri, e rendendosi disponibile a restituire il modem” non è stato riscontrato e la fatturazione è proseguita. L'operatore ha inoltre “passato la pratica al recupero crediti”.

Infine, la parte istante ha precisato che “le tre parziali note di credito emesse riportano la data del 26/01/21 e l'accredito di € 100 la data del

28/01/2021, pur non essendo mai stato ricevuto dall'istante, nemmeno in forma cartacea, mentre il reclamo è datato 08 giugno 2020, come comprovato dalla ricevuta di consegna della pec, presente in atti”.

La parte istante ha concluso ribadendo *“la richiesta di storno delle fatture, a partire dal 14 aprile scorso e l’indennizzo per non aver dato riscontro al reclamo”*.

4. Motivazione della decisione.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate dall’istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

L’odierna disamina s’incentra sulla ritardata lavorazione della disdetta contrattuale e sulla mancata risposta al reclamo dell’8 giugno 2020.

Sulla ritardata lavorazione della disdetta contrattuale

L’istante lamenta la ritardata lavorazione della disdetta contrattuale inviata con raccomandata A/R del 14 aprile 2020, laddove l’operatore ha sostenuto di aver provveduto a disattivare l’utenza solo in data 30 luglio 2020 *“a seguito di documentazione conforme pervenuta con pec del 29/06/2020”* in quanto nel precedente reclamo dell’8 giugno 2020 non risultava leggibile il timbro della ricevuta di ritorno della raccomandata.

Sul punto, sono meritevoli di parziale accoglimento le domande *sub i)* e *sub iii)* volte ad ottenere, rispettivamente, *“lo storno delle fatture, a partire dal 14 aprile scorso”* e *“il blocco immediato dell’agenzia di recupero crediti”* per le motivazioni di seguito esposte.

In primis va richiamato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1335 Codice civile, la disdetta contrattuale si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

Inoltre, ai fini di un idoneo inquadramento normativo della fattispecie in esame, occorre premettere che ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.l. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007, *“i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”*. Ne consegue che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’utente, l’operatore deve attivarsi per rendere effettivo il recesso nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle condizioni contrattuali e dalla predetta normativa. Diversamente, in caso di mancata o ritardata lavorazione del recesso, l’utente ha diritto allo storno – ovvero al rimborso – delle fatture emesse nel periodo in cui il rapporto contrattuale avrebbe dovuto essere già sciolto, essendo tale fatturazione priva di causa.

Nel caso di specie deve evidenziarsi che, risultando agli atti del procedimento che l'operatore ha ricevuto la raccomandata di disdetta in data del 17 aprile 2020, appare congruo individuare la data di efficacia del recesso nel giorno 17 maggio 2020, ovvero a distanza di trenta giorni dal ricevimento della disdetta *de qua*, conformemente ai principi generali sopra richiamati in punto di efficacia del recesso.

Al riguardo non rilevano le motivazioni dell'operatore circa il ritardo nella disattivazione dell'utenza, in quanto le comunicazioni dell'istante datate 8 giugno 2020 e 29 giugno 2020 si configurano quali solleciti e reiterazioni della volontà dell'istante di recedere dal contratto già dichiarata con la raccomandata ricevuta dall'operatore in data 17 aprile 2020.

Pertanto, è da evidenziarsi che, qualora l'utente abbia comunicato all'operatore la propria volontà di recedere dal contratto, si configura come illegittimo il comportamento dell'operatore che prosegua ad emettere fatture indebitamente.

Per tutto quanto sopra esposto, la parte istante, in accoglimento parziale delle domande *sub i)* e *sub iii)*, ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione contabile amministrativa mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) degli importi fatturati successivamente al 17 maggio 2020 - data in cui il contratto doveva essere cessato - fino a chiusura del ciclo di fatturazione, oltre al ritiro, a cura e spese del gestore, della pratica di recupero del credito eventualmente aperta. Da tale ricalcolo deve esser escluso il "*Costo per attività di cessazione servizio*" pari a euro 65,00 indicato nella fattura n. W2028912656 del 12 ottobre 2020. Infatti, per quanto concerne il contributo di disattivazione, si deve evidenziare la congruità del predetto addebito rispetto agli importi indicati nella tabella riepilogativa pubblicata nel sito web di Wind Tre (Very Mobile), peraltro consultabile mediante il sito al link <http://www.agcom.it/telefonia-fissa>, la società Wind Tre (Very Mobile). Nella sopracitata tabella l'operatore ha, infatti, riportato i costi di disattivazione, che sono stati comunicati all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nel corso dell'istruttoria finalizzata all'accertamento in ordine all'equivalenza degli importi fatturati a titolo di recesso ai costi effettivamente sostenuti per la gestione della procedura di disattivazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 40/2007. Parimenti, deve esser escluso il costo complessivo corrispondente alla somma delle rate modem Rata Modem pari a euro 203,66 indicato nella fattura n. W2028912656 del 12 ottobre 2020, in quanto non risulta agli atti che la parte istante abbia provveduto alla restituzione dell'apparato.

Sulla mancata risposta al reclamo

La parte istante lamenta la mancata risposta al reclamo dell'8 giugno 2020 laddove l'operatore ha sostenuto di aver dato riscontro al reclamo mediante comportamento "*concludente*", ossia con emissione di note di credito in data 25 gennaio 2021 e con un accredito di € 100,00 in data 28 gennaio 2021 tramite compensazione sulla fatturazione rimasta insoluta.

Sul punto, è meritevole di accoglimento la domanda *sub ii)* volta ad ottenere “*l’indennizzo per non aver dato riscontro al reclamo*” per le motivazioni che seguono.

Nel caso di specie, non risulta agli atti una risposta esauriente dell’operatore in merito al citato reclamo. Infatti, nella PEC inviata all’istante in data 9 giugno 2020 l’operatore si è limitato a comunicare l’impossibilità di procedere alla disdetta a causa dell’illeggibilità del timbro postale della ricevuta A/R della raccomandata e ha indicato all’istante i canali telematici (Area Clienti Wind Tre, App, Chat) utili a gestire la linea in ogni momento, oltre a non fornire alcun chiarimento in merito alla eventuale restituzione del modem. Inoltre, l’operatore ha predisposto solo nel mese di gennaio 2021 le parziali note di credito delle fatture e l’accredito in compensazione, quest’ultimo peraltro, mai ricevuto dall’istante. Non si ritiene quindi configurabile nemmeno un riscontro al reclamo per *facta concludentia*.

Dunque, atteso che il disposto dell’art. 8, comma 4, della Delibera n. 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), prevede che la risposta al reclamo debba essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto (e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta), in forma scritta nei casi di rigetto, la mancata risposta al reclamo giustifica il riconoscimento all’utente di un indennizzo “*da mancata risposta al reclamo*”.

Pertanto trova applicazione l’art. 12, comma 1, del vigente Regolamento indennizzi, secondo il quale, in caso di mancata/ritardata risposta al reclamo “*entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell’Autorità*” è previsto “*un indennizzo pari a euro 2,50 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 300*”.

Ai fini del calcolo dell’indennizzo si determina il *dies a quo* nella data del 23 luglio 2020, detratto il tempo utile di 45 giorni previsto dalla Carta dei Servizi dell’operatore per la risposta al reclamo dell’8 giugno 2020 e il *dies ad quem* nella data dell’udienza di conciliazione del 2 febbraio 2021.

Quindi, l’istante ha diritto all’indennizzo computato nella misura massima di euro 300,00 (trecento/00) ai sensi del sopracitato art. 12, comma 1 del Regolamento indennizzi.

TUTTO ciò premesso;

UDITA la relazione del Dirigente, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo 1

1. Il Corecom Toscana accoglie parzialmente l’istanza presentata da xxxx in data 05/02/2021 nei confronti dell’operatore Wind Tre (Very Mobile) per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Wind Tre (Very Mobile) è tenuta, entro sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla regolarizzazione della posizione contabile amministrativa dell'istante mediante lo storno (o il rimborso, con le modalità indicate in istanza, in caso di avvenuto pagamento, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza) di tutte le somme addebitate in relazione all'utenza n. 0574 1xxxx successivamente alla data del 17 maggio 2020 fino a chiusura del ciclo di fatturazione, nonché al ritiro in gratuità della pratica di recupero del credito, al netto delle somme di euro 65,00 corrispondente al costo per la cessazione del servizio e di euro 203,66 pari al costo complessivo delle rate residue del modem presenti nella fattura n. W2028912656 del 12 ottobre 2020.
3. La società Wind Tre (Very Mobile) è tenuta a corrispondere in favore dell'istante, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, con le modalità di pagamento indicate in istanza, la somma pari a euro 300,00 (trecento/00) maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, a titolo di indennizzo per la mancata risposta al reclamo.
4. La predetta Società Wind Tre (Very Mobile) è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art 30, comma 12, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Firenze, 13 luglio 2022

Il Segretario
Cinzia Guerrini

Il Presidente
Enzo Brogi